



# **Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/10/2013**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) nel Comune di Cairo Montenotte a norma dell'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito "Decreto"), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Istituzione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

### **Art. 3 – Natura del tributo**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si articola in due componenti:
  - a) *tassa rifiuti*, destinata a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b) *maggiorazione servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, avente natura di imposta, disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 11 del presente regolamento.

### **Art. 4 – Presupposto impositivo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche* le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 5 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Cairo Montenotte sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 6 – Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, come individuati all'art.4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art.7– Esclusioni**

1. Non sono soggetti alla TARES i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

- a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali: i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;

- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- d) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.
3. E' prevista l'esclusione totale dal pagamento della tassa per i fabbricati non agibili e/o in ristrutturazione straordinaria per il periodo dell'intervento. La ristrutturazione deve essere di entità tale da non rendere usufruibile l'immobile per tutta la durata dei lavori. Per poter usufruire di detta esclusione è necessario presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi. La cessazione delle condizioni devono essere ugualmente comunicate all'Ufficio Tributi. Nel caso in cui si continui ad usufruire dell'esenzione senza averne i requisiti verranno recuperati i periodi di imposta con applicazione di sanzioni e interessi previsti dalle normative vigenti. Per quanto concerne le utenze domestiche, la presenza della residenza anagrafica presso l'immobile oggetto della ristrutturazione costituisce condizione di non applicabilità dell'esclusione di cui trattasi.
4. Non sono inoltre soggetti alla TARES i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.
5. Nel computo della superficie tassabile per le utenze non domestiche non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 8 – Base imponibile**

1. La base imponibile, a cui applicare la tariffa, è costituita - per tutte le unità immobiliari e per le aree scoperte – dalla superficie calpestabile.

2. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è costituita – per tutte le unità immobiliari e per le aree scoperte – dalle superfici dichiarate o accertate ai fini novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Restano ferme le esclusioni previste per le superfici non produttive di rifiuti, come quelle destinate a transito, autolavaggio e le aree intercluse.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### **Art. 9 – Piano Finanziario**

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal Comune tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dal soggetto affidatario del servizio nell'ipotesi di gestione esterna, ed approvato dall'Autorità competente.

2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal D.P.R. 158/1999.

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni

informazione richiesta all'ufficio tributi del Comune entro 20 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

#### **Art. 10 – Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 11 – Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui al comma precedente.
3. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

4. Alle tariffe determinate in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Cairo Montenotte.

5. Con delibera di Consiglio Comunale la misura della maggiorazione può essere modificata in aumento fino a 0,40 euro (la quota relativa alla maggiorazione può essere graduata in ragione alla tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato). La maggiorazione in aumento fino allo 0,40 è esclusa per disposizione normativa per l'anno 2013. Essa troverà applicazione solo nei limiti e per il tempo che la normativa di legge andrà a consentire.

#### **Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in bimestri, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

3. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o la detenzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

#### **Art. 13 – Occupanti utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

2. Per le abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura:

a) all'intestatario scheda anagrafica;

b) al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria;

c) al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nei caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.

5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.

#### **Art 14 – Categorie utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1 , del Decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Le utenze non domestiche, attive al primo gennaio 2013, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in

mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

5. Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise, in sede di prima applicazione, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarata, fatta salva la verifica di cui al successivo comma 6 del presente articolo di regolamento.

6. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.

7. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

10. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

11. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

## **Art. 15 – Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.
3. Si considerano soggette al tributo giornaliero, disciplinato dal presente articolo:
  - a) le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
  - b) le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
  - c) le occupazioni temporanee con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
  - d) le occupazioni temporanee con posteggi fissi e chioschi;
  - e) le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);
  - f) ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
5. In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione.
8. L'ufficio tecnico comunale e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, rilevanti a fini tributari.

### **Art. 16 – Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione.

### **Art. 17 – Riduzioni per le utenze domestiche**

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 5 %.
2. La tariffa viene altresì ridotta del 20% nel caso di abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta. La percentuale è determinata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella:

<b>Distanza in metri lineari di strada carrozzabile</b>	<b>Riduzione sull'ammontare del tributo</b>
<b>Oltre 1000 metri</b>	<b>70 %</b>

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 1000 metri lineari.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione, esse decorrono dal primo gennaio dell'anno d'imposizione o per le nuove utenze dalla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno seguente. Qualora il

diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

#### **Art. 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. Il tributo è ridotto fino ad un massimo del 20% in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato attività di recupero. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.

2. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;
- b) attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- c) copia del registro di carico e scarico;
- d) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

3. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 (trenta) giugno dell'anno cui si riferisce e la documentazione deve pervenire non oltre il 20 (venti) gennaio dell'anno successivo.

4. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

5. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 10%.

6. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla dichiarazione e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente purché non superiori a 183 giorni nell'anno solare. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi. La riduzione di cui al comma precedente deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e produce i suoi effetti dall'anno seguente.

7. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile per specifiche utenze non domestiche sulla base di elementi che tengano conto della realtà locale a seguito dell'eccessivo carico tariffario derivato dall'applicazione dei coefficienti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, nr. 158.

8. La predetta riduzione si applica alle seguenti attività:

- a) osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie – riduzione 33,63%;
- b) birrerie, hamburgerie, mense – riduzione 16,82%;
- c) bar, caffè, pasticcerie – riduzione 13,59%;
- d) fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio – riduzione 49,08%;
- e) autofficina, carrozzeria, elettrauto – riduzione 21,02%.

9. Le riduzioni di cui al comma precedente decorrono dal primo gennaio dell'anno d'imposizione o per le nuove utenze dalla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno seguente.

#### **Art. 19 – Cumulo delle riduzioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo dell'80 per cento della tariffa.

#### **Art. 20 – Versamento del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 21 – Obbligo della dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) numero componenti nucleo familiare o comunque dimoranti anche se non residenti;

- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni;
  - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni;
  - e) la tipologia di attività effettivamente esercitata;
  - f) le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto.
  - g) le unità locate o in comodato d'uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell'immobile, fatto salvo l'uso saltuario;
  - h) i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
  - c) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dai gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARES.

#### **Art. 22 – Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo dall'inizio dell'occupazione o detenzione.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni;
- h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;

g) l'indirizzo P.E.C.

4. La dichiarazione deve essere presentata al comune mediante consegna dello stampato all'ufficio tributi, che ne rilascerà ricevuta, o invio per posta o a mezzo posta elettronica certificata. Farà fede dell'avvenuta presentazione e della data di effettiva ricezione, della dichiarazione il timbro postale apposto sulla busta contenente la dichiarazione nell'ipotesi di invio per posta o ricevuta di avvenuta consegna se inviata a mezzo posta elettronica certificata.

5. Il comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.

### **Art. 23 – Poteri del Comune**

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario quale responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'Ente nelle controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, può:

a) inviare ai contribuenti motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;

b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici in esenzione da spese e diritti;

c) utilizzare dati acquisiti per altro tributo.

3. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.

4. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **Art. 24 – Accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a €. 200,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione commisurata all'entità del debito complessivo e sino ad un massimo di 24 rate mensili, oltre agli interessi legali correnti, secondo quanto disposto dal successivo articolo.

## **Art. 25 – Riscossione**

1. Il Comune, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito modello di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Il modello di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.
2. Il versamento della tassa, nonché della maggiorazione di cui all'articolo 3, è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. La TARES, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Cairo Montenotte.

4. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere oggetto di conguaglio o di compensazione, fatta salva una diversa ed espressa indicazione del contribuente, con il tributo dovuto per l'anno successivo.

6. Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili fino a 24 per il pagamento degli avvisi di accertamento. Il numero delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto.

7. Se l'importo è superiore a euro 10.000,00, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente. Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a euro 10.000,00, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

8. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) il carico non può essere più rateizzato.

9. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

a) Fino ad €. 200,00 nessuna rateazione;

b) Da €. 200,01 a €. 500,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;

- c) Da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- d) Da 2,500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 9 rate mensili;
- e) Da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- f) Oltre € 20.000,01, fino ad un massimo di 24 rate mensili.

#### **Art. 26 – Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Art. 27 – Somme di modesta entità (importi minimi)**

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, D.L. 95/2012), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

#### **Art. 28 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Cairo Montenotte, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 27 del presente regolamento.

#### **Art. 29 – Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 16, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 30 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 31 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
4. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti definiti ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente

regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 32 – Disposizioni per l'anno 2013**

1. Per il solo anno 2013, il tributo dovrà essere corrisposto in 3 rate con scadenza nei mesi di agosto, settembre e dicembre. Le prime due rate in acconto e l'ultima a titolo di saldo e conguaglio.
2. Le prime due rate saranno riscosse mediante le seguenti modalità:
  - a) la prima rata sarà riscossa nella misura del 40% della TARSU dovuta nell'anno 2012;
  - b) la seconda rata sarà riscossa nella misura del 40% della TARSU dovuta nell'anno 2012.
3. Solo per l'anno 2013, il termine di versamento dell'ultima rata scade il 10 dicembre 2013.
4. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui all'articolo 3 è effettuato obbligatoriamente in base alla misura standard (0,30 euro), in un'unica soluzione, contestualmente al pagamento dell'ultima rata del tributo, direttamente allo Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D. L. n. 201/2011.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
6. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria ed incompatibile con quelle del presente Regolamento.